

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 21 novembre 2024

D.g.r. 18 novembre 2024 - n. XII/3422
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'intervento SRD12

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Richiamati:

- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'Intervento SRD12 «Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste» a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), da ultimo modificato con la d.g.r. XII/3134 del 30 settembre 2024, che dispone come attuare l'Intervento SRD12, secondo le specificità e il budget su scala regionale;

Considerato che:

- con procedura scritta, attivata in data 12 giugno 2024 e chiusa in data 20 giugno 2024, il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del CSR, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- in data 28 ottobre 2024 il Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento E3 al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, con le quali non sono state proposte modifiche inerenti alla scheda di intervento SRD12;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano strategico nazionale della PAC, che esulano dal settore agricolo, incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrati ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficiario dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, gli aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto, riconosciuti a valere sull'intervento SRD12, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare dell'art. 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate»;

Valutato che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo dell'Intervento SRD12 nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento;

Precisato quindi che al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai

punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia» contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, che integrano le disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento SRD12;

Preso atto che:

- in data 7 novembre 2024 la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 8 novembre 2024, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD12 » con il n. SA.116493 (2024/XA);

Preso atto che il Responsabile dell'Intervento SRD12, individuato con decreto 16933 dell'8 novembre 2024, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;
- stabilire che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116493 (2024/XA);
- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, in quanto responsabile dell'Intervento SRD12 ai sensi del decreto 16933 dell'8 novembre 2024, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato inoltre che il Regolamento (UE) n. 2022/2472, ai sensi dell'art. 1, par. 5, non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 «Definizioni», punto 59), ad eccezione di quanto previsto dalla lett. h), punto iv) del citato par. 5, e che ai sensi dell'art. 1, par. 4, del medesimo Regolamento (UE) non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che i contributi concessi nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.116493 (2024/XA) verranno assegnati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro nazionale aiuti di cui al d.m. n. 115 del 31 maggio 2017, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Acquisito, nella seduta del 29 ottobre 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui all'allegato B della d.g.r.n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento dell'Intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. che le disposizioni di cui all'allegato A saranno attuate nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.116493 (2024/XA);

3. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento al responsabile dell'intervento, di cui al precedente punto 3., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A - "Disposizioni per l'inquadramento dell'intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Reg. (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Reg. (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per

categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate";

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2/12/2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30/09/2024;
- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, da ultimo modificato con la D.G.R. XII/3134 del 30/09/2024, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate", di cui all'art. 43 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 43 e al capo I del Regolamento.

Conformemente all'art. 1 "Ambito di applicazione" del Regolamento:

- ai sensi del par. 1, lett. f), il Regolamento si applica agli aiuti al settore forestale;
- ai sensi del par. 3, il Regolamento non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- ai sensi del par. 4, non saranno erogati aiuti individuali ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- ai sensi del par. 5, il Regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione ai sensi della lett. h), punto iv), degli aiuti concessi per il ripristino delle foreste danneggiate a norma

dell'art. 43, paragrafo 2, lett. d) che potranno essere concessi purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

- ai sensi del par. 6, il Regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ai sensi dell'art. 5 par. 3, lett. a), sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6, si applica agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi del successivo paragrafo 5, lett. l), dell'art. 6, in deroga ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, non è richiesto o si presume l'effetto di incentivazione in caso di aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, lett. d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo il caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del Regolamento, par. 1, lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Ai sensi del successivo par. 3 dell'articolo 9 del Regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Inoltre gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 43, par. 2, del Regolamento, sono finanziabili i seguenti costi ammissibili:

- a) realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;
- b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;

c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 43, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34.

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

L'art. 43, al par. 5, prevede che in caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al par. 2, lett. d), gli aiuti siano subordinati alle seguenti condizioni:

a) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un'altra evento climatico avverso, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso se del caso;

b) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;

c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

Conformemente al par. 6 dell'articolo 43, nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno.

Ai sensi del par. 7, le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. Ai sensi del par. 8, non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Ai sensi del successivo par. 9, l'intensità di aiuto è limitata fino al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati fino al 100 % dei costi ammissibili.

Allegato B "Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027

SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Codice intervento (SM)	SRD12
Nome intervento	investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano l'intervento le seguenti Regioni e P.A.:

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	M
SI	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
NO				X							

Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le Regioni e PA. e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO5	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6	Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Qualificante	Sì
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	Qualificante	Sì
E2.9	Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboscimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni

R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale.

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;
- ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:

SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafulco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;

- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
- redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti IncendioBoschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato.

Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
- interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
- interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

Le Regioni e P.A. possono concentrare l'intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionale riconoscendo un sostegno diretto alla realizzazione di investimenti di prevenzione e/o ripristino, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali e nello specifico le finalità del presente intervento.

Regione/P.A.	Azioni di interesse nazionale	
	SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;	SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato.
(omissis)	(omissis)	(omissis)

(omissis)	(omissis)	(omissis)
Lombardia	SI	SI
(omissis)	(omissis)	(omissis)

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento nel perseguimento gli Obiettivi specifici 4, 5 e 6 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, all'esigenza(OS4), E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5), E2.7-Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (OS6), E2.8 -Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (OS6), E2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi /OS6), nonché all'Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5).

L'intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese, indipendentemente dall'altimetria, anche in relazione al contesto di mutamento climatico in atto, e un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027. Tuttavia, l'intervento assume delle specificità attuative a livello regionale in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e in particolare per le aree riconosciute a maggior rischio di incendio, definite dai Piani Anti Incendio Boschivo regionali (AIB) e altri atti regionali pertinenti, per le aree di interfaccia e per le aree distrutte o danneggiate da disturbi naturali biotici e abiotici e altre calamità naturali;

Collegamento con i risultati

L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale ed R.17 Terreni oggetto di imboschimento - Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione;

Collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi di investimento per le foreste, il settore forestale, e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso. Il sostegno della presente scheda è cumulabile con gli interventi a superficie del presente Piano (SRA27, SRC02).

Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni.

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente Piano.

Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Le Regioni e P.A al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento possono riconoscere, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P02 - Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P04 - Dimensione economica dell'intervento

P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati

P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie

P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat

P08 – Altro

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione.

Regioni/P.A.	P01	P02	P03	P04	P05	P06
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
Lombardia	SI	SI	SI			SI
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

(omissis)						
(omissis)						
(omissis)						
(omissis)						
(omissis)						

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

<p>Criteri di ammissibilità dei beneficiari</p> <p>Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:</p> <p>C01 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;</p> <p>C02 - altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;</p> <p>(omissis)</p> <p>C03 - Regioni e P.A o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;</p> <p>C04 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.</p> <p>C05 - Le AdG possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari. In particolare, le regioni:</p>		
(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)

(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	

	(omissis)		
(omissis)	(omissis)	(omissis)	

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteria di ammissibilità delle operazioni

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla

presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.

CR04 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG competente nelle procedure di attivazione.

CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all’Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente:

- a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);
- b)le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;
- c)le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;
- d) le aree a rischio siccità e desertificazione;
- e) Altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio;

CR07– Per gli investimenti di ripristino di cui all’azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall’Autorità/Ente preposto.

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG competente nella procedura di attivazione.

Il predetto limite minimo è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni:

Regione/P.A.	limite minimo	Giustificativo	

(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	

		(omissis)		
Lombardia	€ 20.000,00	In considerazione dei costi amministrativi e in analogia all'importo minimo adottato nella precedente programmazione per garantire la completa finalità dell'intervento		
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

CR09 - Per l’Azione SRD12.1) al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.

Il predetto limite di 24 mesi è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni Basilicata, Veneto e Calabria entro 12 mesi. Per Regione Lombardia le spese generali possono essere avviate dopo la pubblicazione dell’invito a presentare domanda.

CR10 - Per l’Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all’evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall’AdG competente nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento.

CR11 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni. In particolare le seguenti regioni:

Regione P.A.	
(omissis)	(omissis)

(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	
Lombardia	Azione SRD12.1) interventi di prevenzione AIB solo in comuni classificati ad alto o medio rischio incendio nel	

	piano regionale AIB; interventi selvicolturali di prevenzione su superfici assoggettate a pianificazione forestale	
(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	
------------------	------------------	--

(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	
-----------	-----------	--

Impegni inerenti le operazioni

Il beneficiario dell’Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con l’atto dell’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

Per la regione Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna l’impegno sulla stabilità dell’intervento ha inizio dall’erogazione del saldo;

IM03- non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente

IM04 – Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori impegni inerenti le operazioni. In particolare le Regioni:

Regioni/P.A.	
(omissis)	(omissis)

(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	

(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	

	(omissis)	
(omissis)		
(omissis)	(omissis)	

--	--	--

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato;

OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni. In particolare le Regioni:

(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)

Principi generali di ammissibilità della spesa

SP02 – Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche le Regioni e P.A.

individuano le specie autoctone più adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali e utilizzabili per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento. È escluso l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list regionali.

SP03 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del presente Piano.

Vigenza temporale delle spese

SP04 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano, e nello specifico dell'intervento.

SP05 – Per l'Azione SRD.12.1) e per l'Azione SRD.12.2) sono ammissibili, se previsti dal “Piano di investimento” anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Categorie di spese ammissibili:

SP06 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del presente Piano, le Regioni e P.A. riconoscono per questo intervento adottano anche le seguenti specifiche e possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.

Spese ammissibili

Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scar corredo da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.

Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;

Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prever ripristino;

Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestal pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB

Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento;

Spese non ammissibili

Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemi erbacee.

Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente s gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste

Acquisto di aerei ed elicotteri

Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; M consumo

Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione.

Cumulabilità degli aiuti:

SP07- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente Piano.

Erogazione di anticipi:

SP08- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano.

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

[Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti](#)

Le operazioni attuabili sono conformi:

· Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti

territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione su tutta la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile; Programmi forestali regionali e Piani Antincendio Boschivo, e altri atti di Programmazione e pianificazione in materia di prevenzione e contrasto alle calamità naturali.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro istituzione sarà definite in una fase successiva

L'entità dei pagamenti sarà determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, prevede un sostegno a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, prevede un sostegno a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.

A livello nazionale per la realizzazione su superfici non agricole di impianti di imboscamento è prevista, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto disposto e giustificato da parte di ogni Regione e P.A., una intensità di aiuto fino al 100% del valore della spesa ammissibile.

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

· **fino al 100% delle spese effettivamente sostenute** in relazione alle spese ammissibili, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in linea con i valori dei prezziari regionali vigenti e strumenti equivalenti;

· **fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard** regionali debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

Le seguenti Regioni e P.A adottano un tasso di contributo, forma e tipo del sostegno differente in relazione al contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico:

Regione/PA	AZIONE	Tasso di sostegno	Forma del sostegno (dettaglio regionale)	Tipo sostegno (dettaglio regionale)	
			Sovvenzione in conto capitale	Rimborso di spese effettivamente e sostenute	Costi standard

Abruzzo	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	Azione attivata con gli stessi parametri della SRD12.1.			
Basilicata	SRD12.1)	100%	SI	si	
	SRD12.2)	100%	SI	si	
Bolzano	SRD12.1)	100%	SI		SI
	SRD12.2)	100%	SI		SI
Calabria	SRD12.1)	100%	SI	SI	
	SRD12.2)	100%	SI	SI	
Emilia Romagna	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100%	SI	SI	SI
Friuli-Venezia-Giulia	SRD12.1)	100%	SI	SI	
	SRD12.2)	100%	SI	SI	
Lazio	SRD12.1)	100% pubblici 80 % per i privati	SI	SI	
	SRD12.2)	100% pubblici 80 % per i privati	SI	SI	
Liguria	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100%	SI	SI	SI
Lombardia	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100%	SI	SI	SI
Marche	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	Azione non attivata			
Molise	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100%	SI	SI	SI
Piemonte	SRD12.1)	100%	SI	SI	
	SRD12.2)	100%	SI	SI	
Puglia	SRD12.1)	100%	SI	SI	Si
	SRD12.2)	100%	SI	SI	Si
Sardegna	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	Azione non attivata			
Sicilia	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100% SI SI SI			
Toscana	SRD12.1)	100%	SI	SI	
	SRD12.2)	100%	SI	SI	
Umbria	SRD12.1)	100%	SI	SI	

	SRD12.2)	100%	SI	SI	
Val d'Aosta	SRD12.1)	100%	SI	SI	SI
	SRD12.2)	100%	SI	SI	SI
Veneto	SRD12.1)	100%	SI	SI	
	SRD12.2)	100%	SI	SI	

Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Spiegazione supplementare

[Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti](#)

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.

[Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER e de minimis da parte delle singole AdG.](#)

Regione Marche: per la SRD12.1 si applica il regime di aiuto in esenzione SA. 109377 "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste, Azione 1 "Prevenzione dei danni alle foreste", ai sensi del Reg. UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e ss.mm.ii.

Regione del Veneto: Il regime di aiuti comunicato alla Commissione europea in esenzione dalla notifica è identificato dal codice SA.108011 "SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni causati alle foreste".

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

SA.109377

SA.108011

Informazioni supplementari:

Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 21 novembre 2024

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del presente Piano e quanto riportato nella presente scheda.

L'investimento comprende l'irrigazione?

 Sì No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento di prevenzione rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

Allegato C - Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027

SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Descrizione

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi Specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a) prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- b) limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;
- c) ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- d) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- f) mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- g) valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo per realizzare investimenti finalizzati alle seguenti Azioni di interesse nazionale:

- **Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste**

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;
- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e

1

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

- rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- o interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - o interventi per realizzare sistemazioni di versanti a rischio di frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - o realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
 - o redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.
- **Azione SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato**
Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.
L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:
 - o interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
 - o interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
 - o interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - o interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - o interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

L'intervento concorre in parte allo sviluppo delle azioni del progetto LIFE Strategic Nature Project "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030", in coerenza con il Prioritized Action Framework 21-27 della Lombardia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD12	Titolo intervento	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	Attivato da Regione Lombardia	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
				No	<input type="checkbox"/>	
Spesa Pubblica		28.000.000,00 €	Contributo del FEASR		11.396.000,00 €	
Indicatori di Risultato - R		R.17 R.18	Indicatori di Output - O		0.23	

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
P01	Finalità specifiche degli investimenti
P02	Caratteristiche territoriali
P03	Caratteristiche del soggetto richiedente
P06	Localizzazione delle aziende beneficiarie

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

P07	<i>Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat</i>
P08	Altro (ad esempio livello di progettazione, altro individuato dal Comitato di Monitoraggio Regionale)

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili a:	
C01	Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale
C02	Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale
C03	Regioni e P.A. o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica
C04	I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR01	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti nelle disposizioni attuative e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente
CR02	Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'art. 3, comma 3, e art. 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto
CR03	Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte
CR04	Per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato nelle disposizioni attuative
CR05	Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti
CR06	Per gli investimenti di prevenzione di cui all' Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente: <ul style="list-style-type: none"> A. Le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge - quadro in materia di incendi boschivi) B. Le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie C. Le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti D. Le aree a rischio siccità e desertificazione E. Altre aree a rischio individuate dall'AdGR, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio
CR07	Per gli investimenti di ripristino di cui all' Azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall'Autorità/Ente preposto
CR08	Regione Lombardia: al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per

4

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

	ciascuna azione sia inferiore a 20.000 € ; mentre non è prevista nessuna limitazione per l'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato nelle disposizioni attuative
CR09	Regione Lombardia: per l' Azione SRD12.1), al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese generali preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda
CR10	Per l' Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all'evento calamitoso, con le limitazioni stabilite nelle disposizioni attuative, in relazione alla tipologia di evento
Altri criteri di ammissibilità specifici regionali	
Codice	Descrizione
SRD12_C_LOM_01	Per l' Azione SRD12.1) gli interventi di prevenzione AIB sono ammissibili solo in comuni classificati ad alto o medio rischio incendio nel piano regionale AIB
SRD12_C_LOM_02	Per l' Azione SRD12.1) gli interventi selvicolturali di prevenzione sono ammissibili su superfici assoggettate a pianificazione forestale

Categorie di spese ammissibili

Spese ammissibili – specificità regionali	
Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione	
Spese di acquisto di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali	
Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino	
Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici	
Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB	
Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento	
Spese non ammissibili – specificità regionali	
Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee	
Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste	
Acquisto di aerei ed elicotteri	
Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;	
Materiale di consumo	
Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione	

Impegni e altri obblighi

Impegni	
Codice	Descrizione
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Non cambiare per un periodo di 5 anni successivo all'erogazione del saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti
IM03	Non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti
Altri obblighi	
Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione in conto capitale	
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso di spese effettivamente sostenute <input checked="" type="checkbox"/> Costi standard	
Intensità di aiuto	Tasso di sostegno	100%
Aiuti di Stato	<input checked="" type="checkbox"/> ABER	
Anticipi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%	

Unità di Costo standard

La spesa ammissibile per gli investimenti previsti dall'Intervento SRD12 è definita in base alle unità di costo standard calcolate dall'Università degli studi di Milano e certificate da Vsafe s.r.l. e riportate all'allegato 6 del CSR.

Le unità di costo standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, le unità di costo standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici le unità di costo standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all'appalto.

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: tutte le azioni previste dalla scheda di intervento SRD12 di cui al PSP 2023-2027 sono attivabili anche in ambito LEADER.

Cooperazione: No.

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4), in emendamento 2 (E2) e in emendamento 3 (E3).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.